



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LAZIO E UMBRIA
ROMA

Prot. 18. 727 /220.4

IL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE

- VISTO l'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, nr. 360 e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 16, comma 6, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, nr. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, nr. 31;
- VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dai decreti ministeriali 28 maggio 1998, 24 aprile 2003, 18 marzo 2005, 4 febbraio 2011 e 27 agosto 2014, recante il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 6, commi 1, 2 e 8, del citato disciplinare e successive modificazioni;
- VISTE le disposizioni operative contenute nelle circolari nr. 300/A/26796/101/21/2 del 4 ottobre 1997, nr. 300/A/27210/101/21/3 del 28 ottobre 1997 e nr. 300/A/9207/14/101/21/2 datata 30/12/2014 e nr. 300/A/1129/15/101/21/2 del 18/02/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale;
- VISTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato disciplinare spetta al Dirigente presso ciascun Compartimento di Polizia Stradale istituire la commissione d'esame per il rilascio ed il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica;



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LAZIO E UMBRIA
ROMA

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto 29 dicembre 2014 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 15 – Serie Generale del 20 gennaio 2015 occorre fissare le date delle prove di esame per il **conseguimento** e il **rinnovo** dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità e successive modificazioni;

DECRETA

1. che, relativamente **all'anno 2018**, nell'ambito di questo Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l'Umbria, si svolgeranno quattro sessioni fissate con inizio rispettivamente in data:

1 ^a Sessione	2 ^a Sessione	3 ^a Sessione	4 ^a Sessione
1 marzo	3 maggio	5 settembre	28 novembre

Le prove di esame per il **conseguimento** in argomento consistono in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta;

Altresì, le prove di esame per il **rinnovo** in argomento consistono in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico che verte nella verifica di un intervento di regolazione del traffico. Tali prove possono essere sostenute dopo la scadenza dell'abilitazione, ovvero nei cinque mesi precedenti la scadenza stessa. Se sostenuta in data antecedente la scadenza, la nuova scadenza dell'abilitazione decorre dalla data di scadenza precedente. Se il candidato non supera il colloquio con esito favorevole l'abilitazione è immediatamente revocata.

2. Dal 5° giorno precedente a quello dell'inizio della sessione, presso questo l'Ufficio, sito in via A. Magnasco , nr. 60 – Roma C.A.P. 00155, sarà reso noto, mediante affissione, il giorno e la sede ove si terrà la prova d'esame;



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LAZIO E UMBRIA
ROMA

3. Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione, su carta resa legale, entro il 15° giorno antecedente a quello dell'inizio di ciascuna sessione di esame facendola pervenire a questo Compartimento Polizia Stradale per i residenti delle **Regioni Lazio e Umbria**, direttamente ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante);
4. Presso ogni Ufficio di Polizia Stradale potranno essere ritirati gli stampati per la presentazione delle domande di ammissione all'esame;
5. Il presente calendario d'esame verrà pubblicizzato anche nel sito istituzionale della Polizia di Stato.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita contattando questo Compartimento tel. 06.2210400/354/711

Roma, 11.01.2018

IL DIRIGENTE

(Nigro)

La consegna delle domande potrà avvenire presso gli uffici delle Sezioni Polizia Stradale del Lazio e dell'Umbria o presso questo Compartimento sito in Roma – via A. Magnasco nr. 60, ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede la stampigliatura della data dell'ufficio postale accettante) ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:

compartimento.polstrada.rm@pecps.poliziadistato.it.

Alla domanda (di cui si allega a puro titolo esemplificativo un fac-simile - all. nr. 1 e 2), dovrà essere allegata la fotocopia della patente di guida in corso di validità e fotocopia del permesso di soggiorno o l'attestazione d'iscrizione nel comune di residenza per i cittadini U.E., come previsto dall'attuale normativa.

A far data dal 31 marzo 2015, per ottenere il rinnovo dell'attestato il candidato inoltre, dovrà dimostrare di possedere, tra gli altri requisiti richiesti, quello previsto dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 e relativo regolamento di attuazione (all. nr. 3).

Le domande presentate o spedite oltre il termine non potranno essere considerate; saranno inoltre respinte le domande di coloro che sono privi dei requisiti prescritti o dalle quali per incompletezza, irregolarità o errore non risulti il possesso dei requisiti.

Sono comunque fatte salve eventuali successive verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.

L'eventuale esclusione dell'istante sarà notificata al candidato dal Presidente della Commissione d'esame nel giorno di convocazione per lo svolgimento delle prove.